

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Perché è richiesto l'aggiornamento professionale?

I corsi di aggiornamento professionale devono contribuire all'aggiornamento, all'approfondimento ed all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento alla [Circolare OAM 19/14](#).

Chi è tenuto all'aggiornamento professionale?

Sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale:

- ✓ le persone fisiche iscritte nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
- ✓ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi;
- ✓ i dipendenti e collaboratori delle società (di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia) iscritte negli Elenchi, dei quali queste ultime si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Quando deve essere svolto il corso di aggiornamento?

L'aggiornamento professionale deve essere svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto negli Elenchi dell'OAM (Agenti e Mediatori creditizi).

Esempio 1:

iscrizione come agente in attività finanziaria ottenuta in data 13/10/2016:
il biennio entro il quale dovrà essere svolto l'aggiornamento professionale inizierà il 1° gennaio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2018.

Esempio 2:

rapporto di amministrazione/direzione instaurato in data 26/01/2016:
il biennio entro il quale dovrà essere svolto l'aggiornamento professionale inizierà il 1° gennaio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2018.

Esempio 3:

rapporto di dipendenza o collaborazione instaurato in data 18/05/2016:

il biennio entro il quale dovrà essere svolto l'aggiornamento professionale inizierà il 1° gennaio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2018.

L'obbligo di aggiornamento professionale biennale OAM si intende assolto, nella misura massima di 10 ore annue, con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore.

In cosa consiste l'aggiornamento professionale?

I soggetti tenuti all'aggiornamento professionale devono partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio di cui:

- per ciascun anno solare, il numero minimo di ore da effettuarsi è di almeno 15; di queste almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza e/o modalità e-learning: artt. 7, 8 e 9 della [Circolare OAM 19/14](#));
- nei 2 anni complessivamente, almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

Con riferimento a:

- ✓ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi;
- ✓ i dipendenti e collaboratori delle società (di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia) iscritte negli Elenchi, dei quali queste ultime si avvalgono per il contatto con il pubblico;

la decorrenza del biennio non si intende interrotta qualora i soggetti tenuti all'aggiornamento professionale cessino il relativo rapporto di amministrazione, direzione, collaborazione o dipendenza per instaurarne uno successivo.

In tale caso gli iscritti negli Elenchi, con il quale i soggetti richiamati al precedente periodo hanno instaurato il successivo rapporto di amministrazione, direzione, collaborazione o dipendenza, devono verificare il corretto rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale biennale in capo agli stessi.

Quali sono le materie inerenti l'obbligo di aggiornamento professionale?

Le materie sono indicate nella Tabella B della [Circolare OAM 19/14](#).

- ✓ Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito:
 - i soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;
 - il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;
 - i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza e regime sanzionatorio.
- ✓ Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.
- ✓ La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell'attività di mediazione creditizia.
- ✓ Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa.
- ✓ La disciplina antiriciclaggio ed antiusura.
- ✓ Servizi di pagamento.
- ✓ La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.
- ✓ Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario.
- ✓ La disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- ✓ La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
- ✓ La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori.
- ✓ Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobili.
- ✓ Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente.

Nell'ambito del biennio di aggiornamento, deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui sopra e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere.

Quali sono le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento?

L'aggiornamento può svolgersi in aula o con modalità equivalenti quali videoconferenza e/o modalità e-learning.

Per approfondimenti fare riferimento alla [Circolare OAM 19/14](#) (artt. 6, comma 2, 7, 8 e 9).

Che caratteristiche deve avere il percorso di aggiornamento professionale?

Il corso di aggiornamento professionale deve concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento.

Possono essere ammessi a sostenere il test soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. A tal fine viene tenuto un registro di rilevazione delle presenze che viene acquisito tra la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi di aggiornamento e dei test.

Sono previste cause di esonero dall'aggiornamento professionale?

È previsto l'esonero per i soggetti che si trovano in una delle seguenti ipotesi di impedimento:

- a) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento.

Al verificarsi di tali ipotesi, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell'impedimento stesso. A tal fine l'iscritto deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza dell'impedimento nonché della sua cessazione.

È necessario conservare l'attestato di partecipazione al corso?

Si. L'attestato deve essere conservato dal soggetto iscritto negli Elenchi (persona fisica o persona giuridica) e, ove si tratti di soggetto diverso, dal soggetto partecipante (dipendente/collaboratore e/o svolgente funzioni di amministrazione o direzione

presso società iscritte negli Elenchi), per un periodo non inferiore a cinque anni dalla partecipazione al corso stesso.

Esistono società/enti di formazione accreditate presso l'OAM?

No. Gli utenti devono rivolgersi a società/enti di formazione in possesso dei requisiti indicati nella [Circolare OAM 19/14](#).